

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **61/1961** (ECLI:IT:COST:1961:61)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Camera di Consiglio del **21/11/1961**; Decisione del

Deposito del **28/11/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1347**

Atti decisi:

N. 61

ORDINANZA 21 NOVEMBRE 1961

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCE1LI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI Giudici;

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, promosso con

ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Burato Arturo e la " Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali ", iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 nella causa civile vertente tra Burato Arturo e la "Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali", il Tribunale di Verona ha sollevato la questione della illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490;

che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha osservato che discutendosi, dinanzi al Tribunale, del prezzo così detto "fermo" delle bietole da zucchero, del quale l'Eridania aveva chiesto la riduzione per la loro scarsa qualità, sarebbe da escludere la rilevanza e la pregiudizialità della questione di costituzionalità della legge, epperò ha concluso per la improponibilità della detta questione;

Considerato che, nonostante tale eccezione, sembra ultroneo ogni rinvio degli atti al Tribunale di Verona, sotto il profilo della rilevanza, per il preminente ed assorbente motivo che questa Corte ha avuto occasione di esaminare l'intera legge 7 luglio 1959, e con la propria sentenza 9 giugno 1961, n. 35, ne ha dichiarata la illegittimità costituzionale. La legge stessa, pertanto, ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Che, in conseguenza, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Verona va dichiarata manifestamente infondata, ai sensi degli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 9 giugno 1961, n. 35.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA
- MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.